CSVABRUZZO

Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo
Via Saragat c/o Casa del Volontariato - 67100 L'Aquila
Tel 0862-318637 | Fax 0862-1961100 | segreteria@csvabruzzo.it | www.csvabruzzo.it
PEC: csvabruzzo@csvabruzzopec.it | C. F. 93024850666

REGOLAMENTO n. 2/2021

DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 1
Disposizioni preliminari

Il presente Regolamento è subordinato allo Statuto del CSV Abruzzo. al quale non può in alcun modo derogare.
Nei casi in cui vi sia conflitto tra quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, prevale sempre lo Statuto.

Articolo 2
Approvazione e modifiche al Regolamento

Il presente regolamento è proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea del CSV Abruzzo. Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Consiglio Direttivo, previo inserimento della proposta nell'Ordine del Giorno. Qualora approvate debbono essere proposte per l'approvazione alla prima Assemblea utile.

Articolo 3
Strumenti di comunicazione interna

Al di fuori delle sedute dell'Assemblea nessuna comunicazione tra i soci, in qualsiasi forma, riveste carattere di ufficialità, è fatta sotto la responsabilità dei singoli soci, non impegna in alcun modo l'Assemblea e il CSV Abruzzo.
Le comunicazioni ufficiali sono effettuate per lettera scritta, da consegnarsi, anche a mano, ai destinatari ovvero tramite posta elettronica.

Articolo 4
Composizione e compiti dell'Assemblea

Come previsto dallo Statuto del CSV Abruzzo, l'Assemblea è composta da tutti i soci non esclusi, dimessi, o dichiarati decaduti ed in regola con il rispetto delle norme statutarie e regolamentari del CSV Abruzzo.
L'assemblea si riunisce in sede ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea in sede *ordinaria*:

- approva il programma generale annuale di attività del C.S.V.;
- approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale;
- provvede alla elezione, alla nomina ed alla revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e del Collegio dei Garanti e del Revisore contabile;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- discute ed approva le proposte di Regolamento, predisposte dal Consiglio Direttivo, per il funzionamento degli organi sociali;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sul riesame dell'esclusione degli associati;
- delibera su ogni altra materia attribuita dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea in sede *straordinaria* delibera sulle seguenti questioni:
- modifica dello Statuto;
- scioglimento del C.S.V. Abruzzo e devoluzione del suo patrimonio;
- trasformazione, fusione o scissione del C.S.V.

Articolo 5
Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata dal Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 8 (otto) giorni di preavviso. La convocazione indicherà due date, una di prima convocazione ed una di seconda convocazione ad almeno 24 ore dalla prima.
In caso di gravi necessità determinate da emergenze oggettive, ovvero di natura logistico organizzativa l'Assemblea può riunirsi con modalità telematiche o in videoconferenza. Tale evenienza deve essere comunicata tramite gli strumenti di cui al primo capoverso entro quattro giorni da quello originario di convocazione.
In caso di convocazione inesistente o irregolare è valida la riunione dell'Assemblea alla quale siano presenti tutti i componenti.
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.
La convocazione dell'Assemblea può essere anche richiesta da almeno un quinto (1/5) dei Soci o dalla metà dei componenti il Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi entro trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 6
Composizione dell'ordine del giorno

Il Presidente compone l'ordine del giorno dell'Assemblea secondo le necessità dell'Associazione, sentito il vice Presidente e i membri del Comitato Esecutivo e/o sulla base della richiesta di convocazione pervenutagli.
Nell'eventualità che punti di precedenti ordini del giorno non siano stati discussi durante la precedente Assemblea, tali punti devono essere portati in discussione come primi punti del nuovo ordine del giorno a meno di valutazione di particolari urgenze da parte del Presidente.

Articolo 7
Presenza per delega

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta e munita della copia del documento di identità del rappresentante legale del socio. E' ammessa al massimo una sola delega. Resta ferma la possibilità, all'interno della singola associazione socia di far comparire in assemblea un proprio componente munito dei relativi poteri.
Le deleghe dovranno essere conferite nei tempi, secondo le istruzioni e la modulistica all'uopo inviata con la convocazione. In difetto saranno considerate inefficaci.

Articolo 8
Svolgimento dell'Assemblea

In fase di apertura dell'Assemblea devono essere individuate presenze, assenze giustificate, assenze ingiustificate e verbalizzante.
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria è valida in presenza dei tre quarti dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione è valida in presenza di almeno la metà dei soci.
Il Presidente, verificato il numero legale, procede ad avviare la discussione dell'Assemblea secondo l'Ordine del Giorno.
Il Presidente pone ai voti ogni singolo provvedimento per cui sia richiesta una delibera da parte dell'Assemblea subito dopo la relativa discussione. Il presidente è responsabile del corretto svolgimento della riunione e garantisce che ciascun socio che lo voglia sia ascoltato in merito a ciascun punto.
Nell'eventualità in cui un socio si presenti successivamente all'orario di apertura del Consiglio, tale evenienza deve essere verbalizzata. La presenza del socio annulla automaticamente lo status di assente.
Nell'eventualità in cui un socio si allontani definitivamente prima della chiusura dell'Assemblea, tale evenienza deve essere verbalizzata.
L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti con voto palese per alzata di mano o con altri riconoscibili mezzi, fatta eccezione per le questioni relative alle persone, per le quali delibera con voto segreto. Nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per le altre delibere occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Quando delibera con voto segreto, l'Assemblea è chiamata al voto dal Presidente che fa verbalizzare l'oggetto della delibera e la votazione avviene attraverso l'immissione in urne apposite di una scheda con l'indicazione letterale di voto "favorevole" o "contrario".
Nelle votazioni segrete, in caso di parità di voti, la delibera si intende respinta.
Per garantire l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle

organizzazioni di volontariato (Art. 61 lett. *f del Codice del Terzo Settore*) si utilizzerà un meccanismo di voto ponderato attribuendo un numero di voti maggiore all'insieme dei soci che hanno la qualifica di OdV. In particolare nel momento della convocazione dell'assemblea, qualora i soci convocati ed aventi diritto di voto non siano costituiti in maggioranza semplice da organizzazioni di volontariato, al voto che verrà espresso da ciascuna delle OdV verrà attribuito un valore numerico superiore a uno ed accresciuto proporzionalmente fino a costituire, sommato a quello delle altre OdV, la maggioranza semplice, secondo la seguente formula:

1 sta al totale delle OdV convocate) come x sta al totale degli ETS non OdV convocati + 1).

Il valore della "x" sarà quello attribuito al voto della singola OdV.

Qualora la votazione sia effettuata con voto segreto, dovranno essere predisposte due differenti urne, l'una per i soci OdV, l'altra per i soci ETS non OdV, e si applicherà la medesima formula di cui sopra.

Articolo 9
Particolari modalità di svolgimento dell'Assemblea ordinaria

Per ragioni d'ordine e per favorire la partecipazione alla discussione (art. 61 comma 1 lett. g) e h) D. Lgs. 117/2017) l'assemblea ordinaria, quando se ne presenti la necessità o opportunità, e comunque nel caso dell'elezione delle cariche sociali, potrà essere svolta con tavoli di lavoro dei soci delle delegazioni territoriali e con successiva espressione del voto in assemblea tramite un numero di 8 soci designati per ogni delegazione 5 dei quali appartenenti al novero delle rispettive ODV associate. Nella convocazione saranno specificate le predette modalità di svolgimento. Le votazioni verranno espresse con i medesimi criteri, forme e modalità previsti nei precedenti commi del precedente articolo.

Articolo 10
Elezione del Consiglio Direttivo

L'elezione del Consiglio Direttivo avviene in termini di pariteticità territoriale. A tale fine per l'elezione del Consiglio Direttivo ogni delegazione territoriale dovrà presentare, nei tempi e nelle modalità indicati nell'apposita convocazione, all'Assemblea un numero di candidati non inferiore a tre.

Ogni socio sarà chiamato a votare, con voto segreto e in urna unica, su una scheda che consentirà l'espressione di n. 3 preferenze per ogni lista territoriale. Saranno dichiarati eletti i tre candidati che riceveranno, all'interno di ogni lista territoriale, il maggior numero di preferenze.

Articolo 11
Verbali dell'Assemblea

Il verbalizzante viene scelto dal Presidente e può essere anche un soggetto esterno all'Assemblea, appositamente invitato.

È compito del verbalizzante redigere il verbale della riunione, che dovrà indicare data, orario, luogo, ordine del giorno, presenze, assenze, deleghe, riassunto delle discussioni ed esito delle eventuali votazioni.
Il verbale, viene approvato di norma a maggioranza dei presenti, al termine di ogni riunione o nella riunione successiva e firmato dal presidente e dal verbalizzante, in caso di assenza, dal vice-presidente e dal verbalizzante.
È compito del verbalizzante inviare entro 6 giorni una copia del verbale al Presidente.
Il registro dei verbali sarà custodito presso la sede del CSV Abruzzo.
Ciascun socio ha diritto di esaminarlo previa richiesta scritta al Presidente. L'esame dovrà essere consentito entro 30 giorni dalla richiesta e, qualora il socio intenda acquisire copie, lo farà a proprie spese.

Articolo 12
Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo regolamento si fa riferimento allo Statuto associativo, al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.